

REGOLAMENTO DEL XIV SINODO DELLA CHIESA DI LODI

PREMESSA

Art. 1 - Il Sinodo diocesano

§ 1 Il Sinodo Diocesano è l'assemblea dei sacerdoti, dei diaconi, dei religiosi e delle religiose, delle persone di vita consacrata e dei fedeli laici della Chiesa particolare, scelti a norma del Diritto Canonico e di questo Regolamento, "per prestare aiuto al Vescovo diocesano in ordine al bene di tutta la comunità diocesana" (can. 460) nell'esercizio della funzione di pastore che gli è propria.

§ 2 Il Sinodo è "atto di governo episcopale ed evento di comunione, esprimendo così quell'indole di comunione gerarchica che appartiene alla natura profonda della Chiesa". Il Popolo di Dio non è, infatti, un aggregato informe dei discepoli di Cristo, bensì una comunità sacerdotale, organicamente strutturata fin dall'origine conformemente alla volontà del suo Fondatore, che in ogni diocesi fa capo al Vescovo come principio visibile e fondamento dell'unità e unico suo rappresentante". (cf. Congregazione per i Vescovi e Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, *Istruzione sui Sinodi diocesani*, 19 marzo 1997, n. 1).

§ 3 In docile sintonia con il *sensus fidei* e il *sensus Ecclesiae* di cui è dotato il Popolo di Dio, i sinodali, sotto la guida del Vescovo, sono chiamati ad individuare le vie da percorrere per rinnovare spiritualmente e pastoralmente la Chiesa di Dio pellegrina in Lodi a livello personale e comunitario, in piena obbedienza al Vangelo e con partecipe attenzione ai segni dei tempi. In forza del legame di mutua interiorità (cf Congregazione per la Dottrina della Fede, *Communio notio*, 28 maggio 1992, n. 13) che unisce ogni Chiesa particolare e il suo Pastore con la Chiesa universale e il Santo Padre il Papa, la discussione sinodale dovrà attenersi alla perenne dottrina della Chiesa e al Magistero dei Romani Pontefici, escludendo di intervenire su ogni materia che sia di competenza della Suprema Autorità della Chiesa.

PRIMA SEZIONE: LE PERSONE

Art. 2 - Il Vescovo

Spetta al Vescovo diocesano convocare il Sinodo, presiederlo personalmente o, per alcune singole sessioni, delegare la presidenza ad un presbitero. Al Vescovo tocca parimenti concluderlo, se del caso sospenderlo, nonché promulgare le determinazioni sinodali, indicando le modalità attuative delle costituzioni e la loro entrata in vigore.

Spetta al Vescovo nominare i Membri del Sinodo designati o eletti in conformità al n. 5 del presente Regolamento.

Art. 3 - I Membri del Sinodo

Sono Membri sinodali tutti coloro che costituiscono l'Assemblea sinodale. Essi sono distinti in Membri di diritto, Membri designati e Membri eletti.

Art. 4 - Membri di diritto

§1 Sono Membri di diritto in forza del diritto universale e a tenore del presente Regolamento

- a. Il Vicario Generale
- b. Il Vicario Giudiziale
- c. I Canonici Effettivi del Capitolo Cattedrale
- d. I Membri del Consiglio Presbiterale
- e. I Vicari Foranei
- f. Il Rettore del Seminario
- g. I Direttori degli Uffici di Curia
- h. I Membri del Consiglio di Presidenza
- i. Il Segretario generale
- j. I Moderatori

§2 Qualora un Membro decada dall'ufficio, gli subentra colui che è nominato allo stesso ufficio.

Art. 5 - Membri eletti o designati

§1 Membri eletti o designati:

- a. due presbiteri per ogni vicariato, eletti in ogni vicariato dai confratelli del medesimo vicariato, che non siano già membri di diritto o designati o eletti ad altro titolo;
- b. due religiosi, designati dal CISM, che non siano già membri di diritto o designati o eletti ad altro titolo;
- c. due religiose, designate dall'USMI, che non siano già designate o elette ad altro titolo;
- d. due persone di vita consacrata, designate dalle stesse, che non siano già designate o elette ad altro titolo;
- e. due diaconi permanenti, designati dagli stessi, che non siano già designati o eletti ad altro titolo;
- f. due seminaristi designati dalla comunità;
- g. cinque fedeli laici, eletti dal Consiglio Pastorale Diocesano tra i propri membri, che non siano già designati o eletti ad altro titolo;
- h. tre fedeli laici designati da parrocchie differenti in ogni Vicariato, che non siano già designati o eletti ad altro titolo;
- i. tre fedeli laici designati dalla Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali, che non siano già designati o eletti ad altro titolo;
- j. cinque insegnanti di religione (uno per la Scuola dell'Infanzia, uno per la Scuola Primaria, uno per la Scuola Secondaria di primo grado e due per la Scuola Secondaria di secondo grado) che non siano già designati o eletti ad altro titolo;
- k. quattro coppie di sposi designate dall'Ufficio di Pastorale della Famiglia, che non siano già designati o eletti ad altro titolo;
- l. sei giovani designati dall'Ufficio di Pastorale Giovanile, che non siano già designati o eletti ad altro titolo;
- m. quattro immigrati cattolici designati dall'Ufficio Migrantes, che non siano già designati o eletti ad altro titolo;

- n. quattro membri designati dalla Caritas diocesana tra soggetti che operano nell'ambito della marginalità, che non siano già designati o eletti ad altro titolo.

§2 I fedeli siano eletti o designati tenendo conto di vari criteri quali l'età, il genere, la provenienza geografica, la cordiale appartenenza alla compagine ecclesiale, la formazione ecc.; essi si dovranno distinguere per fede retta, buoni costumi e prudenza; non abbiano parte nei partiti politici in ruoli dirigenziali e abbiano compiuto i 18 anni di età. Nel caso che qualcuno degli eletti o designati, per qualsiasi motivo, non possa svolgere il suo compito, si proceda alla sostituzione.

Art. 6 - Membri scelti dal Vescovo

Il Vescovo potrà chiamare altre persone, scelte tra i chierici, i religiosi, le persone di vita consacrata e i laici tra cui i "rappresentanti parrocchiali" (RP) e i "rappresentanti parrocchiali giovani" (RPG), fino al massimo di venti, secondo i criteri di rappresentatività e di competenza specifica.

Art. 7 - Nomina dei Membri

Spetta al Vescovo, preso atto delle elezioni e delle designazioni di cui ai numeri precedenti, provvedere con apposito decreto a nominare tutti i Membri dell'Assemblea Sinodale. Le eventuali rinunce devono essere presentate per iscritto al Vescovo stesso.

Art. 8 - Osservatori

§1 Il Vescovo può invitare alle Assemblee sinodali, in qualità di Osservatori, i rappresentanti delle altre Chiese e Comunità ecclesiali non in piena comunione con la Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, presenti sul territorio, e altre Personalità.

§2 Il Vescovo può invitare anche altre persone della società civile che riterrà opportuno far partecipare ai lavori sinodali.

Art. 9 - Rimozione

Il Vescovo ha il diritto di rimuovere, mediante decreto, dall'Assemblea sinodale qualunque Membro che si discosti dalla dottrina della Chiesa o non accetti l'autorità episcopale.

Art. 10 - Obblighi dei Membri sinodali

§1 I Membri sinodali hanno il dovere di intervenire a tutte le Sessioni del Sinodo.

§2 I Membri non possono farsi rappresentare da un procuratore. In caso di grave impedimento sono tenuti a comunicarlo al Segretario generale.

§3 L'assenza ingiustificata comporta la decadenza dalla carica.

SECONDA SEZIONE: GLI ORGANISMI DEL SINODO

Art. 11 - Organismi del Sinodo

Sono organismi del Sinodo:

- l'Assemblea Sinodale,
- il Consiglio di Presidenza,
- la Segreteria generale,
- i Gruppi di lavoro,
- i Moderatori.

Art. 12 - L'Assemblea Sinodale

L'Assemblea Sinodale è il *plenum* dei Membri, i quali, riuniti nella varie Sessioni, discutono ed approvano le varie sezioni dell'*Instrumentum laboris*.

Art. 13 - Il Consiglio di Presidenza

§1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Vescovo, dal Vicario generale, dal Segretario generale, dal Cancelliere vescovile, dal Rettore del Seminario, dal Direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano e da quattro Moderatori laici.

§2 Il Consiglio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Vescovo nella programmazione, direzione e coordinamento dei lavori sinodali; dirime le questioni relative all'interpretazione del Regolamento, alle votazioni, alla costituzione e svolgimento delle Sessioni; consiglia il Vescovo in ordine alle eventuali modifiche del presente Regolamento.

§3 Il Consiglio di Presidenza svolge il compito di predisporre il materiale per il lavoro dei gruppi.

Art. 14 - La Segreteria Generale

§1 La Segreteria Generale è composta dal Segretario generale ed eventualmente da un Segretario aggiunto, nominati dal Vescovo e da alcuni collaboratori presentati dal Segretario generale al Vescovo e da questi approvati.

§2 Essa ha il compito di curare la predisposizione di tutti gli strumenti necessari al buon andamento dei lavori sinodali; di predisporre la documentazione per la discussione e le votazioni; di trasmettere ai sinodali la convocazione e l'ordine del giorno delle singole Sessioni; di prendere nota delle presenze e delle assenze; di redigere i verbali dei lavori sinodali; di provvedere all'archiviazione dei documenti.

Art.15 - I Gruppi di lavoro

§1 La discussione sulle sezioni dell'*instrumentum laboris* avverrà nei sei Gruppi di lavoro stabiliti dal Consiglio di Presidenza, il quale, sulla base dell'elenco dei sinodali, farà in modo di costituirli tenendo conto dello stato di vita, dell'età e della provenienza geografica sul territorio diocesano.

§2 Il Consiglio di Presidenza designa anche il Coordinatore dei Gruppi.

§3 I Gruppi di lavoro devono attenersi al mandato ricevuto dalla Presidenza.

Art. 16 - I Moderatori

§1 I Moderatori sono nominati dal Vescovo, sulla base della consultazione dei Consigli Presbiterale e Pastorale Diocesano, una volta designati tutti i membri laici dell'assemblea sinodale.

§2 Essi hanno il compito di introdurre le Sessioni sinodali, di concedere la parola in aula, di far rispettare i tempi di discussione, la correttezza degli interventi, le modalità di votazione, indicando al Presidente l'esaurimento dei lavori della singola Sessione.

Art. 17 - I Relatori

I Relatori sono nominati di volta in volta dal Vescovo, sentito il Consiglio di Presidenza, e hanno il compito di illustrare i testi offerti alla discussione dell'Assemblea.

Art.18 - Ufficio stampa

Il Vescovo nomina un Responsabile per l'Ufficio stampa che curerà i rapporti con i mezzi di comunicazione del territorio.

TERZA SEZIONE: L'ELEZIONE E LA DESIGNAZIONE DEI SINODALI

Art. 19 - Elezione e designazione dei Membri sinodali

§1 Per l'elezione di cui all'Art. 5, lettera a), il Vicario di Città e i Vicari Foranei convocheranno gli aventi diritto al voto nelle sedi dei rispettivi vicariati. Per la validità della votazione è necessaria la maggioranza degli aventi diritto. Se trascorsa un'ora non sarà presente detta maggioranza, si proceda direttamente nella stessa sede alla seconda convocazione per la quale non è prevista la necessità di alcuna maggioranza. Gli aventi diritto al voto procedano quindi all'elezione dei due confratelli.

Risulta eletto chi ottiene la maggioranza semplice. In caso di parità risulta eletto il più anziano per l'anno di ordinazione. Il Vicario interessato comunicherà *quam primum* al Vescovo l'esito della votazione.

§2 Per le categorie indicate all'Art. 5, lettere b), c), d), e), f), i), i responsabili dei rispettivi gruppi convochino coloro che devono designare i sinodali e ne comunichino *quam primum* l'esito al Vescovo.

§3 Per la categoria indicate all'Art. 5 lettera g), si proceda all'elezione nel corso di una seduta del Consiglio Pastorale Diocesano e il segretario trasmetta subito per iscritto al Vescovo l'esito.

§4 Per la categoria indicata all'Art. 5 lettera h), il Vicario di Città e i Vicari Foranei procedano come in occasione delle votazioni per la formazione del Consiglio Pastorale Diocesano e comunichino l'esito *quam primum* al Vescovo.

§5 Per la categoria indicata all'Art. 5 lettera j), si proceda all'elezione nel corso di un incontro plenario degli insegnanti di religione.

§6 Per le categorie indicate all'Art. 5 lettere k), l), m), n), i Direttori dei rispettivi Uffici di Curia procedano direttamente alla designazione comunicando l'esito *quam primum* al Vescovo.

§7 L'elezione deve essere accettata dall'interessato per iscritto. In caso contrario, subentra il primo dei non eletti. Così pure la designazione. Nel caso il designato non accetti si procederà alla scelta di un altro candidato.

QUARTA SEZIONE: APERTURA, CELEBRAZIONE E CONCLUSIONE DEL SINODO

Art. 20 - Apertura del Sinodo

§1 Il Sinodo si apre nella Basilica Cattedrale di Lodi con una solenne concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo

§2 In essa, tutti i Sinodali, emetteranno la Professione di Fede e il Giuramento di fedeltà previsti dal can. 833, n. 1 dinanzi al Vescovo diocesano; Questi, a tenore dello stesso canone, dinanzi all'Assemblea sinodale.

Art. 21 - Svolgimento delle Sessioni sinodali

§1 Ogni Sessione sinodale inizia con la celebrazione della Liturgia delle Ore e l'intronizzazione del Libro dei Vangeli. Si conclude con la preghiera per il Sinodo.

§2 La Sessione è legittimata ad operare se sono presenti i tre quarti di coloro che la compongono.

§3 Le Sessioni sono di norma presiedute dal Vescovo, il quale, per gravi motivi può nominare il Vicario generale, o, qualora questi fosse impossibilitato, un altro presbitero in qualità di Delegato. Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni Sessione e ha libertà di intervento in ogni momento della stessa.

§4 Il Consiglio di Presidenza predispone un programma di massima circa il calendario e la durata delle Sessioni sinodali, apportando di volta in volta eventuali modifiche, tenendo conto dell'andamento dei lavori e delle richieste provenienti dai Gruppi di lavoro.

§5 Nelle Sessioni, il Consiglio di Presidenza, sulla base del lavoro compiuto dai singoli Gruppi di lavoro, propone alcune questioni nodali, espresse in brevi proposizioni, sulle quali si procede a discussione e a relativa votazione.

§6 La sede per le Sessioni sinodali sarà la Basilica Cattedrale.

Art. 22 - Discussione

§1 Il testo elaborato e le questioni nodali, se necessario, sono illustrate in Assemblea da un Relatore.

§2 Tutti i Membri sinodali hanno uguale diritto di intervenire sull'argomento in discussione, purché una sola volta sullo stesso argomento ed entro un tempo massimo di cinque minuti, salvo espressa deroga del Moderatore di turno.

§3 Tutti i Membri sinodali hanno uguale diritto di proporre emendamenti alle proposizioni. Essi devono essere formulati per iscritto e fatti pervenire alla Segreteria generale entro cinque giorni dalla data in cui si è tenuta l'ultima Sessione.

§4 Il Moderatore di turno accorda la parola secondo l'ordine in cui è stata domandata, richiama chi si allontani dall'argomento o tratti una questione non ancora in discussione o già discussa, toglie la parola trascorso il tempo stabilito.

§5 Se vi sono richieste di chiarimenti, il Moderatore di turno può concedere al Relatore la facoltà di rispondere brevemente.

§6 Tutti i Membri hanno facoltà di consegnare al Segretario generale contributi scritti che esprimano più compiutamente il proprio pensiero. Essi saranno allegati agli Atti conservati presso la Segreteria del Sinodo.

Art. 23 - Interventi esterni e loro recezione

Ogni fedele ha diritto di inviare al Consiglio di Presidenza proposte o riflessioni pertinenti al tema del Sinodo.

Art. 24 - Votazione

§1 Esaurita la discussione sulle proposizioni proposte ed acquisiti gli emendamenti formulati, il Consiglio di Presidenza riformula le proposizioni da approvare in Sessione.

§2 I testi si approvano in Sessione con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

§3 Il voto si esprime su apposite schede, indicando *placet*, *non placet*, *placet iuxta modum*. In quest'ultimo caso si deve specificare per iscritto l'emendamento, esprimendo il motivo e la formulazione chiara e concisa che si propone.

§4 Se il testo ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto con la formula *placet* si considera approvato.

Se ottiene la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto con la formula *non placet* si considera non approvato.

§5 Se il testo risulta non approvato potrà essere ripresentato alla Sessione successiva su richiesta del Consiglio di Presidenza all'unanimità. In tal caso la ripresentazione sarà motivata in Sessione dal Relatore e si procederà ad una nuova votazione. Se il testo ottiene la maggioranza assoluta della metà più uno degli aventi diritto al voto si considera approvato. In caso può essere applicato il seguente paragrafo 7.

§6 Nell'ipotesi in cui il testo non sia né approvato né respinto essendoci voti espressi secondo la formula *placet iuxta modum*, il testo sarà ripresentato dal Consiglio di Presidenza in una successiva Sessione opportunamente modificato secondo gli emendamenti espressi dai voti *placet iuxta modum*. Si procederà quindi come espresso al § 4.

§7 Poiché il Sinodo non è un'Assemblea con capacità decisionale, i suffragi non hanno lo scopo di giungere ad un accordo maggioritario vincolante per il Vescovo, bensì di accertare il grado di concordanza dei sinodali sulle proposte formulate. Il Vescovo perciò resta libero nel determinare il seguito da dare alle votazioni, anche se procurerà di seguire il parere espresso dai sinodali, a meno che osti una grave causa che a lui spetta valutare *coram Domino*.

Art. 25 - Conclusione del Sinodo

§1 Terminato l'esame da trattare nelle Sessioni sinodali, il Consiglio di Presidenza raccoglie in maniera organica tutti i testi e redige il *Documento delle dichiarazioni e delle costituzioni sinodali*, che il Vescovo promulgherà decidendone l'entrata in vigore.

§2 Il Documento finale sarà trasmesso al Metropolita, alla Conferenza Episcopale Italiana e alla Conferenza Episcopale Lombarda. Inoltre, tramite il Rappresentante Pontificio sarà inviato alla Congregazione dei Vescovi.